

N. 1953/2020 R.G.



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

La Corte di Appello di Firenze, Sezione I Civile, riunita in Camera di Consiglio e composta dai Sigg.ri Magistrati:

| | | | |
|--------|------------|-----------|------------------|
| dr.ssa | Isabella | MARIANI | Presidente |
| dr.ssa | Alessandra | GUERRIERI | Consigliere |
| dr.ssa | Laura | D'AMELIO | Consigliere rel. |

ha pronunciato la seguente

- SENTENZA -

nella causa in grado di appello iscritta a ruolo il 23.11.2020
al n. 1953 del R.G. Affari Contenziosi dell'anno 2020

avverso

il Lodo, reso dal Collegio Arbitrale di Siena in data 29 giugno 2020;
promossa da

Parte_1 in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso come da procura in atti dall'Avv. Feliciano Longo
- attore -

contro

CP_1, *CP_2*, rappresentati e difesi dagli
f i del foro di Firenze;

- convenuto -

avente ad oggetto: impugnazione di Lodo .

La causa era posta in decisione sulle seguenti conclusioni:

per parte impugnante: " 1) *In via preliminare sospendere la efficacia esecutiva del lodo emesso dal Collegio arbitrale, con sede in Siena alla Via A. Diaz n.1 e, successivamente, trasferita alla Via dei Montanini n.87 della stessa Città, composto dall'avv. Roberta Batelli, con funzioni di Presidente e dagli Arbitri avv.ti Giovanni Barone e Giampiero Cassi, sottoscritto il 29 giugno 2020 e comunicato il 3 luglio 2020, non notificato;*

2) *Dichiarare la nullità del lodo emesso dal Collegio arbitrale, con sede in Siena alla Via A. Diaz n.1 e, successivamente, trasferita alla Via dei Montanini n.87 della stessa Città, composto dall'avv. Roberta Batelli, con funzioni di Presidente e dagli Arbitri avv.ti Giovanni Barone e Giampiero Cassi, sottoscritto il 29 giugno 2020 e comunicato il 3 luglio 2020, non notificato.* 3) *Nel successivo giudizio rescissorio, si chiede accogliere le seguenti conclusioni, già precisate in data 23.12.2019 e segnatamente:*

a) *Accertare e dichiarare che l' *Parte_1* [...] ha eseguito, in aggiunta ai lavori di cui al contratto di appalto del 05.10.2005, missionatigli dai sigg.ri *CP_1* e *Pt_2* e costituiti dalla realizzazione della nuova strada per accesso alla loro abitazione, dalla predisposizione lungo la nuova strada del passaggio delle utenze (acqua, energia elettrica e gas) e dai*

lavori per la realizzazione della fogna (acque bianche ed acque nere) maturando un credito per complessivi € 36.982,20, da maggiorarsi dell'IVA, come accertati nella ctu *Parte_3*, disposta nel corso dell'ATP celebratosi dinanzi al Tribunale Civile di *G N.3313/2015*, depositata in data 18/5/2016, comprensiva degli allegati, o nel diverso importo, maggiore o minore che riterrà la Corte di Appello;

b) Accertare e dichiarare che l' *Parte_1* ha sopportato i costi del procedimento per accertamento tecnico preventivo ed ha corrisposto all'ing. *Parte_3* le competenze allo stesso liquidate, per una spesa complessiva di € ponendola a carico degli appellati; c) Condannare, per effetto dell'accoglimento delle antistanti conclusioni, i sigg.ri *CP_1* e *Parte_4* al pagamento della complessiva somma di €47.222,65, comprensiva di Iva e dei costi e delle competenze liquidate all'ing. *Parte_3*, come indicati al punto che precede, o nel diverso importo di giustizia riterrà l'adita Corte, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, decorrenti dalla data di ultimazione dei lavori 19.06.2008 per le opere e dalla data dei singoli esborsi, o dalla diversa data che riterrà l'adita Corte di Appello; d) Condannare *CP_1* e *Parte_4* al pagamento delle spese e competenze legali per la difesa nel giudizio arbitrale ed al pagamento delle spese e competenze di lite del presente procedimento.

Nel successivo giudizio rescissorio, si chiede nel merito accogliere le seguenti conclusioni istruttorie: disporsi ctu per la verifica delle opere realizzate, come indicate in atti e per la quantificazione delle somme dovute alla Società, si evidenzia che, per economia processuale, potrebbe essere demandato al ctu il solo accertamento delle ammontare delle somme, sulla scorta della previsione contrattuale, utilizzando dati e quantità già accertati dal ctu *Parte_3* sotto il vincolo del prestato giuramento. All'occorrenza, sempre i istruttoria, si chiede l'escussione degli altri testi già indicati sui capitoli di prova A ed E della memoria di costituzione della *Parte_1* ritenuti ammissibili dal Collegio e di seguito ritrascritti: e durante l'esecuzione dei lavori di

ristrutturazione dell'immobile denominato ex fienile, di proprietà *Pt_2* e *CP_1* ubicato alla via Mazzini di Tavarnelle Val di Pesa, iniziati nell' e sigg.ri *Pt_2* e *CP_1* concordavano con l' *Parte_1* la realizzazione della strada di strada di accesso alla loro proprietà, con inizio nei pressi dell'alloggiamento dei contatori gas, enel ed acqua e si sviluppasse con percorso che seguiva una stradina, già esistente, ricadente nella proprietà dell' [...]

Parte_1 distinta nel NCT al foglio 28 p.lle 309, 310 e 314, c planimetria catastale e da foto che si mostrano al teste.(Testi *Testimone_1* da Oppido Lucano, *Tes_2* da Sesto Fiorentino (FI), Direttore dei Lavori [...]

CP_3 da *'Elsa*); CAPITOLO E) vero che i lavori di cui che precedono sono stati eseguiti sotto la direzione del geom. *Controparte_4* per conto della *Parte_1* e del geom. *Controparte_3* direttore dei lavori. (Testi *Testimone_1* da Oppido Lucano, *Tes_2* da Sesto Fiorentino e Direttore dei Lavori *Controparte_3* da Colle di Val D'Elsa). Di seguito si trascrivono i capitoli "pr ente richiamati nel Capitolo

E con riferimento ai lavori di cui ai punti che precedono. "B) Vero che l' [...]

Parte_1 ha realizzato la strada di accesso all'abitazione dei sigg. *Pt_2* *CP_1* eseguendo uno scavo di sbancamento, della lunghezza di circa ml 400, larghezza di circa mt 4,50 e profondità di circa cm 60; ha proceduto alla preparazione del piano di posa in opera con rullo compressore, ha fornito e proceduto alla posa in opera di materiale proveniente da cave di prestito; ha provveduto alla finitura con fornitura e posa in opera di breccia Val di Merse, costipata con rullo compressore. (Testi *Testimone_1* da Oppido Lucano, *Tes_2* [...]

[...] da Sesto Fiorentino e Direttore dei Lavori *Controparte_3* da Colle di

Val D'Elsa, *Testimone_3* da Siena). C) Vero che lateralmente alla strada realizzata, di cui al punto che precede, (B) la *Parte_1* di intesa con i sigg.ri *Pt_2* e *CP_1* ha eseguito i lavori per il passaggio delle utenze, a partire dall'a *n* ai contatori delle utenze, dando corso allo scavo a sezione obbligata per l'alloggiamento delle utenze, e relativi pozzetti in calcestruzzo prefabbricati, ponendoli a di-stanza di circa ml 20/25 l'uno dall'altro, alla fornitura e posa di sabbione per adagiare i tubi corrugati poi posati in opera, (enel, gas, acqua), alla copertura dei predetti tubi con sabbione, alla chiusura dello scavo con il materiale precedentemente estratto. (Testi *Testimone_1* da Oppido Lucano, *Tes_2* da Sesto Fiorentino e Direttore dei Lavori *Controparte_3* da Colle a) D) Vero che l' *Parte_1* d

Pt_2 e *CP_1* ha realizzato la fogna a servizio dell'immobile di loro proprietà, eseguendo lo scavo di sbancamento a sezione obbligata per l'alloggiamento delle tubazioni in PVC rigido fi 250, per una lunghezza di circa ml 210, larghezza di circa mt 1,50 e profondità di circa mt 2,50 con partenza dal fabbricato dei sigg.ri *Pt_2* e *CP_1* sino all'allacciamento a valle della rete fognaria pubblica, ha proceduto alla fornitura e posa in opera di sabbione spessore cm 10 per tutta la lunghezza dello scavo sotto le tubazioni nonché per cm 10 a copertura delle tubazioni, alla fornitura e posa in opera di due tubazioni in PVC 250 (acque bianche e acque nere) per una lunghezza di circa ml 420 alla fornitura e posa in opera di pozzetti in calcestruzzo prefabbricato delle dimensioni di cm 100 x cm 100 ed altezza di circa cm 200/250. (Testi *Testimone_1* da Oppido Lucano, *Tes_2* da Sesto Fiorentino e Direttore dei Lavori *Controparte_3* da Colle a)";

per parte impugnata: "affinché l'Ecc.ma Corte di Appello di Firenze, contrariis reiectis, voglia respingere l'impugnazione del lodo perché inammissibile e comunque infondata per i motivi esposti nella narrativa che precede e quindi confermare in ogni sua parte il lodo reso dal Collegio Arbitrale, costituito in Siena e composto dagli Avvocati Roberta Batelli Presidente, Giovanni Barone Arbitro, Giampiero Cassi Arbitro, del 29 giugno 2020. Con vittoria di spese, anche generali, compensi professionali, oltre Cap ed Iva. In ipotesi accertare, all'esito della espletata od espletanda istruttoria, e previa dichiarazione di nullità della procedura per A.T.P. svoltasi dinanzi al Tribunale di Potenza R.G. 3315/2015 o comunque della C.T.U. depositata a seguito della stessa, che comunque nessun corrispettivo è dovuto dai sigg.ri *Pt_2* e *CP_1* e i lavori oggetto di questo giudizio o comunque determinare l'importo dovuto in misura sensibilmente inferiore a quella indicata dalla *Parte_1* con applicazione dei (soli) interessi dalla data di notifica dell'atto di promozione del procedimento arbitrale; in tale ultima e deprecata ipotesi detrarre da quanto sarà riconosciuto a favore della *Parte_1* l'importo di € 2.489,64, oltre ad interessi legali dal 23.05.2018, pari a quanto dovuto da quest'ultima ai componenti a titolo di refusione delle spese legali secondo quanto sancito dal Tribunale di Potenza con la sentenza che ha revocato il de-reto ingiuntivo. Sempre in ipotesi ed in via istruttoria occorrendo e per la sola ipotesi che l'adita Corte non ritenga di poter definire il giudizio sulla base delle evidenze

documentali e dell'istruttoria espletata: - - richiedere informazioni al Comune di Barberino Tavernelle, ai sensi dell'art.213 c.p.c. sulla presenza, o meno, del percorso viario oggetto di causa nell'Elenco delle strade comunali e vicinali presenti sul territorio del comune all'epoca dei fatti; - - respingere le eventuali ulteriori istanze istruttorie avversarie per le motivazioni già esposte e che saranno ribadite nelle difese conclusionali; - - in ipotesi deprecata di ammissione delle prove orali dedotte da controparte, e non ammesse con l'ordinanza arbitrale del 29.07.2019, ferma la nostra opposizione alla delega dell'assunzione della stessa

per i motivi di cui al par.6.2. della nostra memoria di replica dinanzi al Collegio Arbitrale del 4.03.2019, ammettere i componenti alla controprova con i testi ivi indicati, nonché alla prova contraria sui capitoli dedotti pure nella nostra predetta memoria, pagine 26 e 27, con i testi ivi individuati; - ammettere C.T.U. volta ad accertare la consistenza dei lavori eseguiti, la rispondenza o meno degli stessi alla regola dell'arte, il loro valore di mercato nonché i danni provocati dalla *Parte_1* *Parte_5* con la realizzazione di una strada con un percorso diverso a quello contrattualmente pattuito.”.

- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO -

I. La vicenda origina da un contratto di appalto stipulato fra i committenti fra *CP_1* e *Parte_4* e l'appaltatrice *Parte_1* per l'esecuzione di opere edili relative all'immobile "La Fornace" sito in Tavarnelle Val di Pesa (FI), per un prezzo di € 196.253,62 oltre IVA. Nel contratto era previsto che eventuali opere extra-contrattuali sarebbero state contabilizzate secondo il prezzario della Regione Toscana del 2001.

Così la ricostruzione dei fatti nel Lodo impugnato: "Il 10 ottobre 2002, il Sig. *Parte_4* e la *Controparte_5* in persona del procuratore *Controparte_4* - con uffici in Tavarnelle Val di Pesa ed in Colle Val d'Elsa e sede legale in Potenza (doc. 1) — stipularono in Colle Val D'Elsa un "preliminare di compravendita sottoposto a condizione risolutiva" (doc. 2 ed allegati) nel quale: - *Parte_1* si obbligò a vendere, nel Comune di Tavarnelle, a *Pt_2* e/o a persona dallo stesso nominata, un terreno di circa mq 5.267 ed un annesso rurale denominato "capanna o fienile" di circa 9G mq.; - i beni erano parte di un più ampio compendio immobiliare denominato "Podere La Fornace" del quale [...] *Parte_1* si dichiarò detentrica di titolo ("atto compromissorio" stipulato il 12 giugno 2002); - Fiori si obbligò ad acquistare l'immobile ed inoltre, contestualmente, fu anche richiesto di obbligarsi ad affidare "insindacabilmente" i lavori per la ristrutturazione dello stesso alla *Parte_1* che a sua volta li avrebbe fatti eseguire da una società da lei designata e di sua fiducia, rimanendo comunque con la stessa responsabile in solido (art. 9): a tal fine al preliminare fu allegato, sub 'C', un contratto di appalto che sarebbe divenuto operativo al momento delle approvazioni dei progetti da parte del Comune (art. 8); - il prezzo fu pattuito a corpo e non a misura, "comprensivo sia del valore dell'immobile allo stato attuale sia delle opere da eseguire di cui all'allegato B" (quelle pattuite per la ristrutturazione dello stesso), nell'importo di Euro 387.342,67. suddiviso come segue: € 191.089,05 per il rudere agricolo "capanna o fienile" ed il terreno di pertinenza ed € 196.243,63 per la ristrutturazione secondo un "capitolato e Elenco lavori specifico per le opere da eseguire in esso

elencato” allegato sotto la lettera ‘B’ (art. 8). Il preliminare fu sottoposto a condizione risolutiva costituita dalla mancata approvazione del progetto di ristrutturazione del fabbricato o dalla mancata autorizzazione del cambio di destinazione (premesse pagg. 3 e 4). Fu inoltre pattuito che “Eventuali controversie le parti convengono di risolverle esclusivamente con l'arbitrato ed il foro competente sarà quello del Tribunale di Potenza” (art. 12). Al contratto furono allegati i tre documenti già ricordati: un elaborato planimetrico (‘A’), un “Elenco lavori per la ristrutturazione” (‘B’) ed il “Contratto di appalto” (‘C’). Con il contratto di appalto del 5/10/2005 le parti concordavano espressamente che l'eventuale esecuzione di opere non previste, né dal progetto, né dal capitolato di appalto, avrebbero dovuto essere concordate per iscritto e contabilizzate con i prezzi unitari del prezzo della Regione Toscana relativo all'anno 2001. Secondo quanto sostenuto dalla società *Parte_1* i committenti, nell'ambito del cennato rapporto avrebbero richiesto opere non previste in contratto, ovvero previste in quantità inferiore, costituite specificatamente: 1) dalla realizzazione di nuova strada per accesso all'abitazione, con tracciato posto su apprezzamento di terreno individuato al N.C.T. al f. 28 p.lle 309, 310 e 314 del Comune di Tavarnelle val di Pesa (FI), all'epoca di proprietà della *Controparte_5* 2) dalla predisposizione, lungo la nuova strada, del passaggio delle utenze (Acqua, Enel e Gas) con fornitura e posa in opera di pozzetti in cemento (con posizionamento di uno ogni 25 mt) e tubi corrugati per il passaggio del gas e dell'acqua; 3) dalla realizzazione della fogna (acque bianche ed acque nere) su apprezzamento di terreno individuato in N.C.T. al F. 28 p.lle 303 e 318 del Comune di Tavarnelle Val di Pesa (FI) di proprietà della *Controparte_5* La società [...] *Parte_1* avanzava richiesta di accertamento tecnico preventivo al Tribunale di Potenza per accertare quantità, qualità ed il valore delle opere realizzate a suo dire su richiesta dei committenti. Veniva introdotto il procedimento di accertamento tecnico preventivo RGN n. 3313/2015 Tribunale Civile di Potenza, nel quale, da ultimo, veniva nominato C.T.U. l'ing. *Persona_1*, che quantificava i lavori indicati dalla *Controparte_5* in € 36.982,20. A tale accertamento non partecipavano i Sig.ri *Pt_2* e *CP_1* perché secondo quanto sostenuto dai medesimi mai notificato. Sempre la *Controparte_5* [...] proponeva ricorso per decreto ingiuntivo, sempre al Tribunale di Potenza, richiedendo il pagamento delle somme indicate nell'A.T.P. oltre spese e quant'altro ed il Tribunale di Potenza con decreto n. 707 del 10/10/2017 ingiungeva ai Sig.ri *Pt_2* e *CP_1* di pagare alla *CP_5* *Parte_1* la somma di €

47.222,65. Avverso tale decreto proponevano opposizione i Sig.ri Pt_2 e CP_1 contestando la carenza dei presupposti per emettere il Decreto Ingiuntivo, eccependo, in via preliminare, la competenza del collegio arbitrale a conoscere di eventuali controversie, ex art 11 del contratto di appalto, deducendone altresì l'infondatezza nel merito, contestando la debenza delle somme e l'inopponibilità nei loro confronti dell'accertamento tecnico preventivo, che assumevano essersi svolto in assenza di contraddittorio, per omessa notifica del relativo ricorso introduttivo. Con sentenza n. 513/2018, pubblicata il 23/05/2018, il Tribunale di Potenza riconosceva la validità ed efficacia della clausola compromissoria e la conseguente devoluzione della controversia alla cognizione di un Collegio arbitrale, ed accoglieva l'opposizione dichiarando la nullità del decreto ingiuntivo n. 707/2017, assegnando alle parti termine perentorio di tre mesi per la riassunzione della causa davanti al collegio arbitrale. La [...] [redacted]

Controparte_5 introduceva quindi domanda di arbitrato di cui al presente lodo.

L' oggetto del lodo e le relative domande. In via preliminare eccezione relativa alla sede dell'Arbitrato. È stata preliminarmente esaminata la eccezione, riproposta in sede di conclusioni dalla [...] Controparte_5 [...] sulla competente sede dell'arbitrato che, secondo detta Società, dovrebbe essere Potenza e non Siena, sulla base di quanto previsto nella clausola Arbitrale . Il Collegio ha deciso e motivato in merito nella prima adunanza del 9 gennaio 2019, ha reiterato tale decisione nella adunanza successiva e su di essa viene richiesto nuovamente di decidere. In via preliminare sulla utilizzabilità dell'A.T.P. L'A.T.P. espletato dinanzi al Tribunale di Potenza, ad avviso della difesa dei Sig.ri Pt_5 [...] [...] sarebbe nullo e, comunque, non utilizzabile perché non sarebbe mai stato regolarmente notificato ai suddetti Signori Pt_2 e CP_1 il relativo ricorso con il provvedimento di fissazione dell'udienza. Ancora in via preliminare sulla legittimità dell'ordine di esibizione al Comune di Barberino Tavarnelle Ad avviso della [...] Controparte_5 [...] l'ordine di esibizione al Comune di Barberino Tavarnelle delle pratiche edilizie concernenti la realizzazione della strada e della fognatura inerenti il fabbricato dei Signori Pt_2 e CP_1 sarebbe stato illegittimo, in quanto i Signori Pt_2 e CP_1 avrebbero potuto e dovuto acquisire direttamente detti documenti, con conseguente inammissibilità dell'ordine di esibizione in questione, mentre i Signori Pt_2 e CP_1 itengono detto ordine legittimo. Nel merito si discute: Se sia dovuto dai Signori Pt_2 e CP_1 a [...] Controparte_5 [...] il pagamento dell'importo richiesto per lavori ed opere accertati nell' CP_6 di quali opere si tratti, se tali opere siano state previste

ed approvate e se siano o meno previste nel contratto di appalto, con particolare riferimento alle seguenti opere: la strada per accesso all'abitazione *Parte_5* sia quella con tracciato posto sul terreno individuato al NCT del Comune di Tavarnelle val di Pesa al f. 28 , particelle 309, 310, 314;- la predisposizione in tale strada, o meno, del passaggio delle utenze (acqua, luce, gas) con forniture e posa in opera di tubi ferranti come specificato in atti; - la realizzazione della fogna (acque bianche e nere) su appezzamento di terreno di terreno distinto al NCT del Comune di Tavarnelle Val di Pesa nel f. 28. particelle 303 e 318.La [...]

Controparte_5 ritiene che tali opere, come meglio specificate nei propri atti, non fossero previste né nel progetto né nel capitolato di appalto e pertanto debbano essere pagate nella misura e nella specie indicata nell'A.T.P. e nel decreto ingiuntivo opposto. Al contrario i Sig.ri *Pt_2* e *CP_1* ritengono che tra i lavori descritti nell'elenco B) allegato al contratto preliminare fossero compresi sia la strada di accesso al resede privato compresa ogni altra opera — fognature tubature etc. — necessaria a rendere il lavoro e l'opera finita a perfetta regola d'arte. Sempre *Pt_2* e *CP_1* rilevano, inoltre, di non aver mai espressamente autorizzato per iscritto alcuna opera ulteriore a quelle fuori capitolato già contabilizzate e pagate in data 27/04/06 per € 32.390,82. Eccepiscono la intervenuta prescrizione dei diritti sottostanti alle domande avanzate. In merito alia strada i Sig.ri *Pt_2* e *CP_1* rilevano che l'attuale tracciato della strada che conduce alla loro abitazione sia diverso da quello originariamente concordato, più lungo e gravoso, e questo al fine di "favorire" da parte della [...]

Controparte_5 i successivi acquirenti di altro immobile limitrofo sul cui piazzale antistante insisteva la originaria strada di accesso; sostengono altresì che tale "nuova" strada per la quale viene richiesto il pagamento in realtà fosse comunque già esistente come strada poderale e che ciò risulta dagli atti e autorizzazioni depositati proprio dalla Società *Pt_1* *Parte_1* al Comune di Tavarnelle Val di Pesa. In via riconvenzionale i Signori *Pt_2* e *CP_1* chiedono:- di accertare e dichiarare l'inadempimento della *Controparte_5* agli obblighi della stessa assunti, accertare e quantificare, anche in via equitativa, i danni con lo stesso provocati agli scriventi, con ogni conseguente provvedimento;- di accertare e dichiarare che spese e compensi professionali della procedura, sia quelli del Collegio Arbitrale che quelli per l'assistenza legale e tecnica degli scriventi, il tutto maggiorato di Cap ed IVA, debbono far carico integralmente alla predetta società con conseguente condanna della stessa, in persona del legale rappresentante, alla refusione di dette spese a favore degli scriventi."

Secondo la prospettazione di *Controparte_7* i committenti successivamente alla stipula del contratto richiedevano opere non previste nel contratto, ovvero previste in quantità inferiori ed in particolare: la realizzazione di una nuova strada di accesso all'abitazione; la predisposizione lungo la strada del passaggio delle utenze acqua, ENEL, gas, con fornitura e posa di pozzetti, e la realizzazione della fogna L'appaltatore realizzava tali opere, che venivano accettate e utilizzate dai committenti. Tuttavia, questi ultimi omettevano di procedere al pagamento, contestando di averle mai commissionate. A seguito di un accertamento tecnico preventivo disposto dalla società, il CTU nominato riconosceva l'esecuzione dei lavori e quantificava i relativi corrispettivi, al netto di IVA, in € 36.982,20, così suddivisi: Strada: € 13.137,97; Sotto servizi: € 4.730,05; Condotta fognaria: € 15.131,28; Ulteriore condotta fognaria: € 3.982,89. L'Appaltatore otteneva quindi un decreto ingiuntivo per la soddisfazione del credito per l'importo di € 47.222,65. A seguito dell'opposizione dei committenti, che eccepevano la competenza del Collegio Arbitrale, il Tribunale di Potenza dichiarava la nullità del decreto ingiuntivo (n. 513/2018) e assegnava alle parti un termine perentorio per la riassunzione della causa davanti al Collegio Arbitrale.

L'appaltatore notificava, quindi domanda di arbitrato in data 8 agosto 2018, designando quale proprio arbitro l'Avv. Giovanni Barone e ponendo al Collegio Arbitrale il quesito volto ad accertare e dichiarare che la *[...]* *Parte_1* aveva eseguito, in aggiunta ai lavori del contratto del 2005, quelli relativi alla strada, ai sottoservizi ed alla fogna, maturando un credito di € 36.982,20 oltre IVA.

La società *Parte_1* in data 25.9.2018, chiedeva al Presidente del Tribunale di Siena la nomina del terzo arbitro con funzioni di Presidente, in base alla clausola arbitrale dell'art. 11 del contratto di appalto.

Il Presidente del Tribunale designava l'Avv. Tiziana Angelucci del Foro di Potenza, motivando l'opportunità di nominare un esperto tra i Consiglieri dell'Ordine degli Avvocati di Potenza, tenuto conto della sede del Collegio Arbitrale. L'Avv. Angelucci comunicava l'accettazione della nomina alle parti in data 25.10.2018. Nonostante ciò, i Signori *CP_1* e *Pt_2* presentavano "istanza di visibilità" nel procedimento promosso dalla società, nel quale era già stato designato il Presidente Avv. Angelucci. Inoltre, presentavano istanza di nomina del terzo arbitro in data 11.10.2018, a seguito della quale veniva immotivatamente nominato Presidente del Collegio l'Avv. Roberta Batelli. Su

ulteriore istanza dei committenti, il Presidente del Tribunale di Siena confermava con provvedimento del 29.10.2018 l'arbitro Avv. Batelli quale Presidente del Collegio, respingendo successivamente la richiesta di "composizione del contrasto" avanzata da *Parte_1* che evidenziava la già intervenuta definizione del procedimento di designazione e l'accettazione del Presidente Avv. Angelucci. Pertanto, in data 9.1.2019, si costituiva in Siena il Collegio Arbitrale nel quale l'Avv. Roberta Batelli accettava l'incarico e assumeva le funzioni di Presidente. Venivano assegnati alle parti termini per il deposito di memorie, la formulazione dei quesiti, la precisazione dei mezzi istruttori e la produzione di documenti probatori, nonché un ulteriore termine per memorie di replica, integrazione o modificazione delle domande, eccezioni e richieste istruttorie, con fissazione dell'adunanza dell'08.03.2019 per il tentativo di conciliazione e pronuncia sulle istanze.

Le parti producevano le rispettive memorie. Il Collegio Arbitrale, disattendendo le sole richieste della società, ed in assenza di specifica, rituale e tempestiva istanza, acquisiva "d'ufficio" ai sensi degli artt. 210, 213 c.p.c. e 816-ter c.p.c. una serie di documenti presso il *Controparte_8* sulla base di eccezioni e motivazioni mai sollevate dai committenti, relative all'epoca di realizzazione della strada di accesso e alla sussistenza di un titolo abilitativo, che esulavano dall'oggetto del contendere.

Dopo l'acquisizione "irregolare" della documentazione, veniva assegnato termine alle parti per dedurre in merito. L'appellante ne contestava l'acquisizione con la "memoria autorizzata", anche per intervenuta decadenza e per essere stata l'acquisizione disposta d'ufficio in assenza di preventiva istanza e di istanza di rimessione in termini. Evidenziava altresì l'irrilevanza dell'epoca di realizzazione della strada, mai addotta negli atti difensivi dei Signori *Pt_2* e *CP_1* e la presenza agli atti del verbale di sopralluogo del 13.9.2007 attestante la preesistenza della strada stessa e l'autorizzazione scritta alla sua realizzazione unitamente a tutte le altre opere commissionate.

Veniva altresì disposta l'audizione di un solo teste, individuato dallo stesso Collegio nella persona del direttore dei lavori Geom. *CP_3* escusso su soli due capitoli di prova, essendo stati ritenuti inammissibili gli altri, ed immotivatamente esclusa l'escussione degli altri testi benché indicati sui medesimi capitoli oggetto della prova ammessa. Con ordinanza del 7.12.2019, il Collegio Arbitrale, disattendendo le istanze di *Parte_1* volte a

disporre CTU, assegnava alle parti termine per l'invio delle conclusioni (23.12.2019), comparse conclusionali (24.1.2020) e repliche (10.2.2020).

. In data 29 giugno 2020, veniva emesso il lodo, trasmesso alle parti in originale a mezzo posta, con il voto contrario dell'Avv. Barone, il quale aveva sempre manifestato il proprio dissenso sugli atti e provvedimenti adottati dal Collegio. Il lodo rigettava le domande di *Parte_1* e tutte le istanze istruttorie, condannando la stessa alla rifusione di metà delle spese di lite e ponendo a suo carico due terzi dei compensi arbitrari.

Parte_1 impugnava il lodo ai sensi dell'art. 829 c.p.c. ritenendolo nullo e lesivo dei propri diritti. Rilevava, in via preliminare che la convenzione di arbitrato, essendo stata stipulata il 5 ottobre 2005, era regolata dal previgente art. 829 c.p.c. comma 2, che prevedeva l'impugnazione per nullità anche per *errores in iudicando*, salvo autorizzazione degli arbitri a decidere secondo equità o dichiarazione di non impugnabilità del lodo. Quali motivi di nullità del *Pt_6* deduceva:

1. Nullità della Nomina degli Arbitri (Art. 829 co. 1 n. 2 c.p.c.) e Contrarietà all'Ordine Pubblico (Art. 829 co. 3 c.p.c.). Rappresentava che il Presidente del Tribunale di Siena, dopo aver nominato l'Avv. Angelucci del Foro di Potenza quale Presidente del Collegio Arbitrale, su istanza della controparte, revocava tale nomina e nominava in sostituzione l'Avv. Roberta Batelli del Foro di Siena (Lodo p. 4). Tale revoca e successiva nomina venivano contestate. La sostituzione avveniva "in considerazione di quella che verosimilmente sarebbe stata la sede dell'arbitrato cioè Colle Val d'Elsa" Il Presidente del Tribunale non teneva conto dell'art. 816 c.p.c. sulla determinazione della sede, che, in mancanza di accordo tra le parti (che avevano stabilito Potenza), era fissata dal Collegio Arbitrale. La sede veniva invece individuata erroneamente dal Presidente del Tribunale. Deduceva che considerato che il contratto tra le parti e gli arbitri si perfezionava con l'accettazione della nomina, e che l'Avv. Angelucci aveva accettato la nomina prima che le venisse comunicata la revoca (cfr. all. n. 15 alla memoria di costituzione della *Parte_1*), il provvedimento di revoca era affetto da nullità. Pertanto, il Collegio non era stato validamente costituito, in quanto gli arbitri erano a conoscenza della pendenza del procedimento dinanzi ad un Collegio diversamente costituito (per la diversità del Presidente) - art. 829 co. 1 n. 2 c.p. Un Collegio la cui composizione originaria era stata alterata decideva in assenza del presupposto di legge previsto dall'art. 811 c.p.c., che ricollegava la possibilità di sostituire i membri del Collegio solo

se “venivano a mancare tutti o alcuni degli arbitri nominati” per morte, incapacità sopravvenuti. b) Il dedotto vizio induceva un ulteriore profilo di nullità: l’alterata composizione del Collegio Arbitrale (dopo la nascita della controversia) ne inficiava la sua neutralità. La decisione arbitrale era impugnabile “in ogni caso” per contrarietà all’ordine pubblico (art. 829 co. 3 c.p.c.), che comprendeva i “principi cardini del processo di rango costituzionale” (Cass. n. 4808/2011). Nel novero dei principi processuali di rango costituzionale rientrava l’imparzialità del giudice, che doveva essere “naturale” ossia “precostituito” in virtù di criteri oggettivi preesistenti all’instaurazione del giudizio (art. 25 Cost.). La seconda nomina del Presidente del Tribunale, dettata esclusivamente dalla presunta sede dell’arbitrato, determinava un’ingiustificata modifica del precostituito Collegio Arbitrale. Si trattava di una designazione *post factum* (il Collegio era già costituito avendo l’Avv. Angelucci accettato l’incarico) della quale il Presidente del Tribunale non forniva un’adeguata motivazione, ignorando il concetto di “naturalità” del giudice. La giurisprudenza, ancor prima della riforma del 2006, aveva ritenuto inficiate da nullità tutte quelle clausole compromissorie strutturate in modo tale da impedire la costituzione di un Collegio imparziale (Cass. 14.01.1991 n. 9604 e Cass. 7.06.1985 n. 3394). La Corte Costituzionale, con sentenza n. 223/2013, ribadiva che il giudizio arbitrale non si differenziava da quello che si svolgeva davanti agli organi statuali della giurisdizione, affermando che l’arbitrato costituiva un procedimento previsto e disciplinato dal codice di procedura civile per l’applicazione obiettiva del diritto nel caso concreto ai fini della risoluzione di una controversia con le garanzie di contraddittorio e di imparzialità tipiche della giurisdizione civile ordinaria.

2. Violazione del Principio del Contraddittorio (Art. 829 co. 1 n. 7 c.p.c.) Il Collegio aveva così regolato la sequenza procedimentale: i) fissazione del termine (sino all’11.02.2019) per il deposito di una memoria di costituzione contenente l’enunciazione della *causa petendi*, la “formulazione dei quesiti”, la “precisazione dei mezzi istruttori” e dei “documenti” dei quali le parti intendevano avvalersi; ii) fissazione di un secondo termine (sino al 4.03.2019) per produrre ulteriori documenti e per il deposito di una “memoria di replica e per la integrazione e/o modificazione delle domande delle eccezioni e delle richieste istruttorie” (Lodo p. 4) con l’avvertenza che “oltre tale udienza sarebbero precluse ulteriori deduzioni ed istanze istruttorie e produzioni documentali”. Rilevava l’impugnante che

l'attuazione del principio del contraddittorio imponeva agli arbitri di concedere alla parti "ragionevoli ed equivalenti possibilità di difesa" (art. 816-bis c.p.c. introdotto dalla l. n. 40/2006), in modo da scongiurare il rischio di comprimere il diritto di difesa. Nel caso di specie il "diritto alla prova" dell'impugnante risultava menomato. Ciò in quanto il Collegio non solo riduceva la lista dei testimoni indicati dalla " *Parte_1* " ma "sceglieva" anche l'unico testimone da escutere, il geom. *Controparte_9*. Al Collegio sfuggiva che stante il disposto dell'art. 245 c.p.c. gli unici testi che il giudice poteva stabilire di non ascoltare erano solo quelli incapaci a testimoniare sicché si ricavava che al giudice era precluso in caso di riduzione di liste testimoniali sovrabbondanti indicare quali testi dovessero essere espunti dalla lista.-- Il potere di riduzione delle liste testimoniali, pur se esercitato in vista della più rapida ed economica assunzione della prova, lasciava intatto alla parte il diritto di indicare i testi reputati maggiormente significativi perché più di tutti a conoscenza dei fatti di causa.. L'aver sottratto alla parte la facoltà di indicare i propri testi (facoltà riconosciuta dall'art. 244 cit.) aveva comportato la violazione del diritto di difesa. Il Collegio era stato "rigoroso" nell'escludere l'utilizzazione dell'accertamento tecnico preventivo (disposto dinanzi al Tribunale di Potenza) in quanto espletato in assenza della controparte la quale non si era costituita per tardività della notifica del decreto di fissazione dell'udienza (Lodo p. 27) giungendo a dichiararne la nullità; siffatta statuizione era da escludersi non potendo il Collegio Arbitrale esprimersi su una pronuncia resa dal giudice ordinario ma al più uniformarsi. La relazione tecnica ben avrebbe potuto essere utilizzata almeno come prova c.d. "atipica" potendo il giudice, secondo l'insegnamento della giurisprudenza di legittimità, fondare (in assenza di divieti legislativi) il proprio convincimento su tale categoria (ontologica) di prove purché fornisca adeguata motivazione della loro utilizzazione (v. tra le tante Cass. 10.10.2018 n. 25067 Cass. 201/2015 Cass. 14.05.2013 n. 11555). La circostanza, in definitiva, si era concretata in un'ulteriore lesione del principio del contraddittorio. L'impugnante lamentava il "lassismo" del Collegio nell'interpretazione dell'art. 816 *ter* c.p.c. con forti ripercussioni sulla garanzia della "parità delle armi. Collegio ha utilizzato il potere probatorio (officioso) in argomento per "annientare" una univoca prova documentale offerta dall'odierna impugnante ovvero il verbale di sopralluogo del 13/9/2007 (all. n. 26 alla memoria di costituzione in giudizio della *Parte_1* , non disconosciuto dalla controparte, giustificando l'iniziativa in virtù del fatto che la

controparte non avrebbe disposto dei “tempi tecnici per poter chiedere direttamente l’acquisizione della documentazione in questione prima dell’adunanza dell’8 marzo 2019 e neppure per presentare la relativa richiesta” avendo la P.A., a norma della l. n. 241/1990, trenta giorni a disposizione per il rilascio dei documenti (Lodo p. 29). Anzitutto il Collegio, incorrendo in grave violazione di legge, aveva ignorato le regole operanti in materia di prova documentale e più precisamente non aveva tenuto conto del comb. disp. artt. 2702 c.c. e 215 c.p.c., a mente dei quali l’efficacia probatoria della scrittura privata non disconosciuta può essere rimossa solo con la querela di falso. Il Collegio aveva inoltre ritenuto irrilevante il verbale di sopralluogo del 13 settembre 2007, affermando che “la nuova strada è stata realizzata solo successivamente al 17 giugno 2008, per cui non poteva essere quella menzionata nel verbale del 13 settembre 2007 dove si parlava di ‘nuova strada di accesso come da contrattò”. Il Collegio aveva inoltre sminuito le affermazioni del geom. **CP_3** il quale aveva dichiarato che l’attuale strada sarebbe stata realizzata sul percorso di una strada poderale già esistente, ritenendo tale affermazione in contrasto con le precedenti pratiche predisposte dallo stesso **CP_3** e con l’assenza di traccia di tale strada poderale negli estratti di mappa catastali. L’appellante contestava tale motivazione, ritenendola illogica e in violazione dell’art. 1362 e ss. c.c., in quanto interpretava in maniera distorta la volontà dei contraenti rispetto all’evoluzione delle previsioni contrattuali. L’appellante contestava, in particolare, la valorizzazione del contratto preliminare del 10 ottobre 2002 e dei relativi allegati, ritenendoli non più vincolanti per le parti a fronte del successivo contratto d’appalto del 5 ottobre 2005.

Si costituivano in giudizio **CP_1** e **Parte_4**. I convenuti eccepivano l’inammissibilità dell’impugnazione in quanto i motivi adottati non rientravano tra quelli tassativamente previsti dall’art. 829 c.p.c., postulando, di fatto, una revisione nel merito della decisione assunta dal collegio arbitrale.

Con riferimento al primo motivo d’appello, la parte impugnata evidenziava l’inammissibilità delle ragioni di nullità eccepita, in quanto non dedotte nel corso del giudizio arbitrale e, conseguentemente, precluse in sede di impugnazione. In particolare, sottolineava che la controparte aveva formulato contestazioni esclusivamente in ordine alla sede dell’arbitrato, senza mai

eccepire la nullità della nomina del Presidente del Tribunale, nella persona dell'Avv. Roberta Batelli. Al contrario, Parte_1 aveva espressamente affermato che, ferma restando la nomina del Presidente del collegio, la sede del collegio arbitrale si trovava nella città di Potenza. In ogni caso, evidenziava che il Presidente del Tribunale aveva disposto la revoca della nomina dell'Avv. Angelucci sulla base di una prospettazione fondata sulla documentazione completa prodotta dai signori CP_2 e CP_1 ; pertanto, il Presidente del Tribunale aveva assunto la propria decisione non sulla base di parziali rappresentazioni della controparte, bensì dopo essere stato messo in grado di conoscere la questione nella sua completezza e complessità. Rilevava, altresì, come, con riferimento all'accettazione del precedente arbitro, la revoca della sua nomina rendesse tale accettazione *inutiliter data*, non essendo il collegio arbitrale mai validamente costituitosi. Evidenziava, inoltre, che il principio del giudice naturale precostituito per legge è previsto nell'ordinamento giudiziario con esclusivo riferimento agli uffici giudiziari, sicché la tesi avversaria si poneva in aperto contrasto con la *ratio* stessa dell'istituto dell'arbitrato e con le norme procedurali che lo regolano. La riduzione della lista dei testimoni rientrava nelle valutazioni di stretta competenza e discrezionalità del collegio arbitrale, tenuto conto, altresì, del fatto che nessuno dei capitoli di prova dedotti dalla parte impugnata era stato ammesso. Parimenti negava la violazione del principio del contraddittorio nella decisione del collegio arbitrale di non acquisire le risultanze dell'accertamento tecnico preventivo; la decisione era giustificata dal fatto che i signori CP_2 e CP_1 non avevano partecipato al procedimento di istruzione preventiva a causa del mancato perfezionamento nei termini della notifica nei loro confronti. Da ciò la nullità del procedimento di istruzione preventiva per violazione del principio del contraddittorio. La parte resistente, infine, eccepiva l'inammissibilità del terzo motivo di impugnazione, in quanto in contrasto con il principio consolidato in materia, secondo cui l'interpretazione del contratto è prerogativa esclusiva degli arbitri, spettando al giudice dell'impugnazione del lodo, salvo il caso di assoluta carenza di motivazione, unicamente il controllo del rispetto delle regole di diritto, senza che sia consentita alcuna ulteriore valutazione di merito. Concludeva pertanto per il rigetto dell'impugnazione per inammissibilità ed infondatezza. In particolare, la parte resistente evidenziava che la controparte non aveva denunciato la violazione dei criteri legali di interpretazione, bensì aveva criticato la valutazione del collegio arbitrale, valutazione che è rimessa alla discrezionalità dello stesso

e non può, pertanto, costituire oggetto di gravame in sede di impugnazione del lodo. Senza ulteriore istruttoria, la causa era trattenuta in decisione sulle conclusioni delle Parti come in epigrafe trascritte, previa concessione dei termini di legge per lo scambio di comparse conclusionali e memorie di replica.

- MOTIVI DELLA DECISIONE -

L'impugnazione appare infondata e, pertanto, non suscettibile di accoglimento.

In relazione al primo motivo d'appello, si osserva preliminarmente che l'eccezione di nullità concernente la nomina degli arbitri ai sensi dell'art. 829, co.1, n. 2, c.p.c., è inammissibile non essendo stata eccepita nel corso del giudizio arbitrale.

È principio giurisprudenziale pacifico che il difetto di *potestas iudicandi* del collegio arbitrale è rilevabile d'ufficio unicamente qualora derivi dalla nullità della clausola compromissoria. Nelle ipotesi in cui la nullità derivi, come nella presente fattispecie, da nomine arbitrali effettuate con modalità difformi da quelle convenute dalle parti o previste dal codice di rito, l'irregolare composizione del collegio arbitrale può costituire motivo di impugnazione esclusivamente qualora tale irregolarità sia stata previamente eccepita nel corso del giudizio arbitrale (cfr. Cass. civ., Sez. I, 03/10/2002, n. 14182).

Con specifico riferimento all'irregolare composizione del collegio arbitrale per violazione delle norme del codice civile, la Suprema Corte ha affermato: *“Il vizio efferente l'invalida o irregolare costituzione del collegio arbitrale (anche costituito per obbligo di legge), derivante dal fatto che la nomina sia stata effettuata in violazione dei modi e delle forme di cui ai Capi I e II del titolo VIII del libro IV del codice civile, va ricondotto non già all'art.158 cod. proc. civ., relativo al vizio di costituzione del giudice, ma alle nullità previste dall' art.829, comma primo, n. 2, cod. proc. civ., in quanto il lodo arbitrale, che costituisce una decisione per la soluzione della controversia sul piano privatistico, non può in alcun modo accostarsi a un "dictum" giurisdizionale; tale carattere è stato accentuato dalla legge 5 gennaio 1994, n.25, senza che le modifiche apportate dall' art. 819 ter cod. proc. civ., introdotto dal d.lgs. 2 febbraio 2006, n.40, possano condurre ad una diversa linea ricostruttiva dell'istituto. (cfr. Cass. civ., Sez. I, Sentenza, 16/06/2011, n. 13246)*

Nel caso di specie, l'eccezione di nullità della nomina degli arbitri non è stata sollevata nel corso del giudizio arbitrale, ove la parte appellata si è limitata ad eccepire l'incompetenza della sede arbitrale del Collegio che doveva radicarsi, a detta dell'appellante, a Potenza.

Neppure merita accoglimento l'assunto di parte appellante concernente la presunta contrarietà ai principi di ordine pubblico del lodo emesso da un collegio arbitrale la cui composizione sia stata modificata *in itinere*.

In primo luogo, non si evince in qual modo la nomina del Presidente del collegio arbitrale, intervenuta successivamente alla revoca del primo arbitro designato, possa concretamente ledere il principio di imparzialità e terzietà, imprescindibile presupposto di ogni giudizio reso dal collegio arbitrale. In secondo luogo la scelta di deferire la risoluzione di una controversia ad un arbitrato, implicando una rinuncia all'esercizio della giurisdizione statale in favore di una regolamentazione di natura privatistica, comporta l'applicazione di criteri valutativi differenti e, senz'altro, meno rigorosi nell'accertamento del rispetto delle norme deputate a disciplinare la costituzione del giudice, la cui legittimità promana, in ultima analisi, dalla regolamentazione pattizia e ,ad integrazione, codicistica.

La Suprema Corte, in più occasioni, ha rimarcato la dicotomia esistente tra l'istituto dell'arbitrato e l'esercizio dell'azione giudiziaria dinanzi alla giurisdizione statale, sottolineando la natura privatistica del primo. Da tale qualificazione discende, quale corollario ineludibile, una limitazione alla possibilità di invocare la nullità del procedimento arbitrale per presunta irregolare composizione del collegio, la quale non può essere ritualmente sollevata qualora non sia stata tempestivamente dedotta nel corso del giudizio arbitrale (cfr. Cass. civ., Sez. I, 03/10/2002, n. 14182).

Pur essendo indubitabile che il collegio arbitrale debba improntare il proprio giudizio a canoni di equità, che presuppongono l'assoluta imparzialità e terzietà dei componenti, non possono, tuttavia, estendersi alle controversie arbitrali i principi, assai più rigorosi, che governano la giurisdizione ordinaria né ipotizzare il venir meno dell'imparzialità in conseguenza della revoca di uno dei componenti il Collegio per ragioni legate alla sede territoriale di insediamento.

Non può neppure trovare accoglimento, il motivo posto a fondamento dell'impugnazione riconducibile all'art. 829, co.1, n.9 c.p.c., per asserita violazione del principio del contraddittorio. L'appellante denuncia la lesione del

contraddittorio per aver il Collegio Arbitrale consentito l'audizione di uno solo dei testi previamente indicati, senza fornire alcuna apparente valida giustificazione alla riduzione della lista presentata. Censura inoltre l'omessa utilizzazione dell'accertamento tecnico preventivo, che avrebbe dovuto essere valutato quanto meno come prova atipica nonché la valutazione di irrilevanza del verbale di sopralluogo del 13 settembre 2007. Le censure formulate dall'appellante attengono, in realtà, a valutazioni di carattere discrezionale del Collegio Arbitrale in merito alla rilevanza probatoria degli elementi acquisiti nel corso dell'istruttoria. Tali valutazioni, in quanto afferenti al merito della decisione e frutto di un apprezzamento discrezionale delle risultanze istruttorie, risultano insindacabili in questa sede. Dalle suddette circostanze non può, in ogni caso, derivare la nullità del lodo per violazione del principio del contraddittorio, configurandosi tale ipotesi unicamente qualora alla parte sia stata concretamente preclusa la possibilità di controdedurre, di esplicitare le proprie richieste o di articolare le proprie difese, con conseguente limitazione degli spazi dedicati all'esplicazione della linea difensiva ed effettiva lesione del diritto di difesa. In ogni caso il principio del contraddittorio non può estendersi sino a sindacare le valutazioni discrezionali del Collegio Arbitrale in ordine alla rilevanza, alla pertinenza e all'ammissibilità delle prove richieste dalle parti, né a censurare il libero convincimento del Collegio in ordine alla valenza probatoria degli elementi acquisiti, attenendo tali profili al merito della decisione. .

L'impugnante ha, da ultimo, dedotto il vizio di cui all'art. 829, co.1, n. 11 c.p.c., per asserita contraddittorietà intrinseca delle statuizioni contenute nel lodo arbitrale. In particolare, l'appellante ha rilevato una presunta contraddittorietà della motivazione, la quale presupporrebbe una situazione fattuale costituita dall'assenza di una strada nel 2017, circostanza che risulterebbe incompatibile con la logica, con le nozioni di comune esperienza e con circostanze pacifiche ed accettate dallo stesso collegio arbitrale.

Si osserva in proposito che il motivo d'impugnazione così formulato si risolve, in sostanza, in un tentativo surrettizio di sindacare la valutazione nel merito effettuata dal collegio arbitrale e, segnatamente, la valutazione operata dagli arbitri in ordine alla sussistenza di una specifica circostanza assunta quale presupposto fondante della decisione. Tuttavia, in sede di impugnazione del lodo arbitrale, è preclusa la valutazione del merito della controversia, con conseguente inammissibilità di ogni sindacato diretto a censurare le valutazioni probatorie del collegio arbitrale. Per tale motivo, secondo il consolidato

orientamento della Corte di Cassazione l'invalidità del lodo, ai sensi dell'art. 829, co. 1, n. 11, c.p.c., è correlato ad un contrasto insanabile tra parti della sentenza di gravità, tale da rendere impossibile la ricostruzione univoca della *ratio decidendi*, traducendosi, di fatto, in una sostanziale mancanza della motivazione stessa. Il vizio di contraddittorietà ricorre, dunque, unicamente allorché si riscontri una manifesta e insanabile contraddizione tra passaggi della decisione tali da risultare reciprocamente incompatibili, inficiando la correttezza dell'intero iter logico-argomentativo che sorregge la decisione.

La Suprema Corte ha in particolare chiarito che *“In tema di arbitrato, la sanzione di nullità prevista dall'art. 829, comma 1, n. 4, c.p.c. per il lodo contenente disposizioni contraddittorie non corrisponde a quella dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., ma va intesa nel senso che detta contraddittorietà deve emergere tra le diverse componenti del dispositivo, ovvero tra la motivazione ed il dispositivo, mentre la contraddittorietà interna tra le diverse parti della motivazione, non espressamente prevista tra i vizi che comportano la nullità del lodo, può assumere rilevanza, quale vizio del lodo, soltanto in quanto determini l'impossibilità assoluta di ricostruire l'iter logico e giuridico sottostante alla decisione per totale assenza di una motivazione riconducibile al suo modello funzionale”* (cfr. Cass. civ., Sez. I, Ordinanza, 05/02/2021, n. 2747).

Le considerazioni svolte portano al rigetto dell'impugnazione rimanendo preclusa ogni valutazione afferente il merito della decisione arbitrale e dei motivi volti a censurarla.

IV. Le spese. Quanto alle spese di lite del giudizio, esse seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, sulla base del DM 10.03.2014 n. 55, secondo lo scaglione di valore della causa, avuto riguardo ai parametri medi ed esclusa la fase istruttoria.

- PER QUESTI MOTIVI -

La Corte di Appello di Firenze, ogni altra domanda reietta, definitivamente pronunciando sull'impugnazione proposto da *Parte_1* nei confronti di *CP_1* e *CP_2* avverso il Lodo arbitrale impugnato così provvede:

- 1) Respinge l'impugnazione proposta da *Parte_1* ;
- 2) Condanna *Parte_1* al pagamento dei compensi di causa che sono liquidati, in favore di *CP_1* e *CP_2* , in complessivi € 6.946,00 oltre accessori dovuti per legge, come in parte motiva;

- 3) Dà atto che sussistono i presupposti per l'applicazione dell'art. 13/1 *quater* DPR n. 115/2002 in materia di doppio contributo unificato, ove dovuto;
- 4) Dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle persone in esso menzionate ai sensi dell'art. 52 del d.l.vo 30.06.2003 n.196.

IL CONSIGLIERE Est.
Laura D'Amelio

IL PRESIDENTE
Isabella Mariani